



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 101 del 07/07/2017

OGGETTO : Sperimentazione del servizio, post incidente stradale, per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **SETTE** del mese di **LUGLIO** , alle ore **12,45** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore		X
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Vice Sindaco, Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :

i Comuni:

- come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare, dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario dell'infrastruttura stradale, devono provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi non biodegradabili e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell'ambiente o della salute pubblica;
- hanno altresì l'obbligo di garantire che gli interventi di bonifica ambientale post incidente siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, Testo Unico in materia di "tutela ambientale";

RITENUTO CHE sia nell'interesse dell'Ente individuare e risolvere le problematiche relative alla gestione complessiva dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente, al fine di individuare, in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla Legge all'Amministrazione territoriale proprietaria o incaricata della gestione e manutenzione (artt. 14 e 211 del Codice della Strada), la soluzione più efficiente, efficace e conveniente per la realizzazione degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente.

ATTESO che, inoltre, le tipologie di questi ultimi interventi post-incidente stradale, consistono nella bonifica e nella pulitura della piattaforma stradale con:

- a) aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sul manto stradale ;
- b) recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale ;
- c) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

RITENUTO, altresì, che per ottimizzare la gestione complessiva dei sinistri e della sicurezza stradale si rende opportuno affidare il servizio di ripristino della viabilità stradale ad apposita Ditta/Società che esegua l'attività di ripristino post-incidente mediante "pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze" interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, efficienza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino ;

RILEVATO che l'espletamento del predetto servizio comporta per l'Amministrazione comunale un abbattimento dei costi discendenti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati da sinistri stradali sia per non dovere impiegare personale dipendente che per il risparmio nell'uso di mezzi e materiali propri;

CONSIDERATO che anche altre Amministrazioni Locali hanno, da tempo, ritenuto opportuno rivolgersi ad Aziende che sono in grado di gestire la problematica del post incidente stradale, assicurando la messa in sicurezza della viabilità, con pulizia dell'area;

RITENUTO, pertanto, opportuno, per assicurare la sicurezza della circolazione stradale, prevedere con urgenza un servizio di intervento di ripristino post incidente da parte di una società specializzata;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di cui trattasi è importante per sollevare il Comune, in qualità di Ente proprietario della strada, da responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile;

VISTA la proposta di M.P.M S.r.l. con sede in Milano in via Forlanini n.23 – acquisita al prot. gen. dell'Ente con n.4362 di data odierna – per la sottoscrizione, nelle more della predisposizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad un affidamento pluriennale, di una convenzione sperimentale, senza esclusiva, della durata di un anno, concernente il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e di ripristino infrastrutture e pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, pali per l'illuminazione stradale, etc.);

CONSIDERATO che la citata proposta di convenzione prevede, da parte del Comune in favore di M.P.M. S.r.l., una delega per l'attivazione dell'azione risarcitoria verso le compagnie assicurative dei veicoli responsabili dell'incidente, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti l'incidente, sia per i costi di intervento sia per l'eventuale danno al patrimonio stradale e sue pertinenze, il cui ripristino sia stato specificamente delegato dal Comune, senza costo alcuno per l'Amministrazione stessa;

VISTO l'art. 1260 c.c. ad oggetto la cedibilità dei crediti;

RICHIAMATA la Legge n.94/2012, di conversione del D.L. n.52/2012, che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 200.000,00;

ACCERTATO che la Consip ha deciso di eliminare dal catalogo del M.E.P.A. il metaprodotto "Servizio di supporto post-sinistro" nel mese di febbraio 2013 e che, di conseguenza, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non sono presenti imprese che operino nel settore del ripristino delle sicurezza stradale post incidente;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", l'aggiudicazione del servizio di cui sopra può attuarsi tramite affidamento diretto, considerato che il costo presuntivo dello stesso su base annuale,calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi effettuati, si attesta su un valore complessivo inferiore ai 10.000,00 euro;

VISTO lo schema di convenzione offerto dalla ditta MPM Srl per l'effettuazione del servizio sopra richiamato, che si allega alla presente e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione da parte di questa Amministrazione;

PRESO ATTO che la Ditta MPM si è dichiarata disponibile attraverso il proprio agente di zona a assumere non in esclusiva per un anno a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione l'incarico come da allegata bozza di convenzione.

DATO ATTO che la convenzione prevede che il Comune beneficerà del servizio di ripristino della sicurezza della circolazione anche nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, con oneri economici , quindi, a carico esclusivo della Ditta che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative;

CONSIDERATO che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza di questa pubblica Amministrazione;

ATTESO che l'affidamento del servizio appare quanto mai utile e positivo ai fini della sicurezza stradale generale e , come detto, non comporterà oneri per l'Amministrazione e per i cittadini, visto che i costi del servizio medesimo, reso dal Concessionario, saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli coinvolti in sinistri stradali e che, conseguentemente, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Concessionario nei riguardi del Comune di Curinga nell'eventualità di un mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati.

RILEVATO, inoltre che il servizio verrà fornito da "MPM SRL" in applicazione del D.Lgs n.50/2016 art.3, comma 1, lettera VV) ,nel quale si specifica che al concessionario del servizio viene riconosciuto a titolo di corrispettivo ... "*unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto.....con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi*".

RITENUTO di dover formulare un atto di indirizzo puntuale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.

267;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI il D. Lgs.03.04.2006, n. 152, Testo Unico in materia di “tutela ambientale” ed il vigente Codice della Strada;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 approvato giust deliberazione di G.C. n. 10 del 31/01/2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49- 1° comma del T.U.E.L.- D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, resi nella forma di legge,

DELIBERA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di affidare sperimentalmente, per un anno dalla data della sottoscrizione della convenzione , nelle more della predisposizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad un affidamento pluriennale, in via non esclusiva, a MPM SRL., con sede in Milano via E. Forlanini, n.23, i servizi di ripristino post incidenti stradali che prevedono interventi di aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sul manto stradale, di recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale ed ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale,ed, altresì, interventi di ripristino di infrastrutture e pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali, senza costi per l’Amministrazione e per il cittadino.

Di incaricare il Responsabile dell’Area Polizia Locale alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente provvedimento in nome e per conto dell’Ente previa acquisizione delle attestazioni di possesso dei necessari requisiti da parte dell’azienda individuata.

Di dare atto che sarà cura del predetto responsabile provvedere all’adozione degli ulteriori atti necessari garantendo economicità, trasparenza e correttezza dell’intero procedimento che, come detto non comporta per l’Ente alcun impegno finanziario e di risorse umane, visto che i costi del servizio medesimo, reso dalla Ditta Concessionaria, saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli coinvolti nei sinistri stradali e che , conseguentemente, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Concessionario nei riguardi del Comune di Curinga nell’eventualità di un mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati.

Di dichiarare urgente e, ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale Del.n.101/2017

Consiglio Comunale

OGGETTO : Sperimentazione del servizio, post incidente stradale, per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga li, 06/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vice Comandante Antonino Cannella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga li, 06/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F.to Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello


► Il Segretario Comunale

F.to D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 4402.

Data 11/07/2017



► Il Responsabile

F.to D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 11/07/2017



► Il Responsabile

F.to D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme all'originale

Curinga, 11/07/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà